



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA**

**Voce: Ricorso straordinario**

<b>Sommario:</b>	Notifica ai controinteressati – a mezzo servizio postale – mancata produzione avvisi ricevimento raccomandate – Inammissibilità.
<b>Estremi del provvedimento:</b>	C.G.A. n.1759/11 del 18 ottobre 2011 su ric. Str. n.001/11
<b>Massima:</b>	<p>E' inammissibile il ricorso straordinario se il ricorrente non produce gli avvisi di ricevimento delle raccomandate - così come prescritto dall'art. 149 c.p.c. - con cui è stata effettuata la notifica nei confronti dei controinteressati.</p> <p>La notifica a mezzo del servizio postale, infatti, non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è eseguita; ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, comporta, non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione (v. Cass., sez. I, 10/2/2005, n. 2722, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8627 del 22 dicembre 2009).</p>
<b>Note</b>	

**Redattore: Avv.S.Abbate**

